

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LIBERTA' DI RIUNIONE

#### Articolo 17.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

- **Soggetto:** diritto soggettivo ad esercizio collettivo spettante ai cittadini e – salvo situazioni particolari - stranieri
- **Oggetto:** volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo in un tempo predeterminato e per uno scopo comune prestabilito (lezione; convegno, trattenimenti, spettacoli; corteo/processione (in movimento))
- **Riunione diversa da:**
  - ASSOCIAZIONE perché legame sociale materiale (anziché astratto), non duraturo, né stabile, né organizzato
  - ASSEMBRAMENTO perché non occasionale (eguale tutela)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Diritto a riunirsi senza autorizzazione e a mantenersi riuniti** più che a riunirsi in un certo luogo per poter esercitare altre libertà costituzionali (d'espressione, d'insegnamento, di culto)
- Diritto a **non riunirsi**
- **Tutela specifica per determinati**
  - luoghi anche se non di proprietà: lavoro; scuola
  - soggetti: militari; polizia di Stato; soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale o a D.A.SPO.
  - circostanze: comizi elettorali senza preavviso

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### I diversi luoghi in cui può svolgersi una riunione

- Diversità tra luogo privato, pubblico o aperto al pubblico in base
  - **né alla proprietà** pubblica o privata (riunioni aperte al pubblico in un cinema privato, riunioni private in un luogo di proprietà pubblica (museo))
  - **né alla natura del luogo**
    - luogo privato considerata pubblico ex art. 18.2 TULPS: comizio dal balcone, «porte aperte»
    - luogo pubblico trasformato in aperto al pubblico: piazza transennata, zona antistante stadio;
    - luogo aperto al pubblico trasformato in privato (cena riservata in un teatro) o pubblico (maxischermo fuori dal teatro)
  - ma all'**accessibilità del luogo** secondo volontà dei promotori

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **Riunioni in luogo privato** ad uso esclusivo degli invitati (casa di un amico, circolo privato, museo o biblioteca pubblica)
- **Riunioni in luogo aperto al pubblico** ad accesso pubblico volontario tramite ingresso, libero o limitato (cinema, stadio, chiesa)
- **Le riunioni in luogo pubblico:** luogo di pubblico transito illimitato (piazza, strada, ecc.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La convocazione delle riunioni Articolo 17 Cost.

2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

- **Riserva di legge (implicita) relativa**
- **Riunioni in luogo privato o aperto al pubblico**
  - né preavvisate
  - né preventivamente vietate per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, che spetta piuttosto agli organizzatori garantire anche tramite servizio d'ordine privato

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Le riunioni in luogo pubblico** (numero rilevante di persone)
  - soggette non ad autorizzazione ma obbligo-onere di preavviso almeno 3 giorni prima all'autorità di pubblica sicurezza (Questore)
    - pena non scioglimento riunione per non sacrificare il diritto dei partecipanti
    - ma responsabilità penale non degli oratori ma dei promotori per “manifestazione senza preavviso” (art. 18 TULPS)
  - tutela di diritti costituzionali altrui
    - chiusura strade, servizio d'ordine privato

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### I LIMITI ALLA LIBERTA' DI RIUNIONE

#### Il divieto preventivo

- Limiti riguardanti **non il contenuto** ma **le modalità** della riunione
- Il Questore può impedire che la riunione abbia luogo o prescriverne diverse modalità di tempo e di luogo (art. 18.4 Tulps)
  - **per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica** (art. 17.3 Cost.)
  - per ragioni di ordine pubblico; sanità pubblica (art. 32 Cost.); moralità (buon costume ex art. 21.6 Cost.): il sì al gay pride
  - diritto soggettivo che degrada ad interesse legittimo
    - ricorso cautelare al giudice amministrativo (art. 56 c.p.a.) che deve pronunciarsi tempestivamente

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Lo scioglimento della riunione

- La riunione va sciolta, qualunque ne sia il luogo, se non (più) pacifica (fatto soggettivo) e senz'armi (fatto oggettivo) (art. 17.1 Cost.)
  - tranne che basti allontanare o fermare isolati
- Le **ipotesi di scioglimento (costituzionali?) ex artt. 20-21 TULPS**
  - manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità con esposizione di simboli o emblemi sovversivi o razzisti
  - pericolo per ordine pubblico o sicurezza dei cittadini
  - commissione di delitti
    - partecipazione a riunioni pubbliche in cui si compiono manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste
  - in caso di occultamento d'identità personale (casco; burqa?)



# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

## Art. 18.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente...

- **Associazione**: insieme di soggetti legati da un vincolo ideale comune che danno vita ad un'organizzazione stabile per il perseguimento di un fine comune di varia natura
- Diritto collegato all'art. 2 Cost.: **formazioni sociali**
- Tutela costituzionale delle **specifiche associazioni**
  - **partiti** (art. 49) e **gruppi parlamentari** (artt. 72-82); **sindacati** (art. 39); **confessioni e associazioni religiose** (artt. 8 e 19-20); **comunità di lavoratori e utenti** (art. 43), **cooperative** (art. 45)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto di
  - costituire, senza autorizzazione, un'associazione (*libertà positiva di associazione*)
  - formare più associazioni con lo stesso fine (*libertà delle associazioni*)
  - di darsi liberamente un'organizzazione interna (art. 36-42 c.c.) anche lesiva dei principi costituzionali (circolo per soli uomini o cattolici)
  - ma non di aderire ad un'associazione

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto **negativo** di non aderire («liberamente») ad un'associazione o di recedervi (**libertà negativa dalle associazioni**)
  - le associazioni obbligatorie, in cui il diritto di associazione è subordinato all'interesse pubblico (Ordini professionali, Federazioni sportive, Consorzi obbligatori)
  - incostituzionali se manca tale interesse: diritto degli ebrei di non aderire alle Comunità israelitiche (C. cost. 239/1984); cacciatori di non aderire a FederCaccia (C. cost. 69/1962).

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

### Il limite-garanzia espresso alla libertà di associazione Art. 18.1 Cost.

[diritto di associarsi liberamente] senza autorizzazioni per i fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale

- **Divieto di autorizzazioni**
- **Corrispondenza** tra ciò che non è vietato al singolo e ciò che può perseguirsi in forma associata

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Diritto individuale e **non funzionale** limitato non nei fini e valori perseguiti (c.d. democrazia protetta) ma nelle loro modalità
  - liceità di associazioni che svolgono propaganda antinazionale o attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato (monarchiche)
  - illiceità associazioni sovversive, con finalità eversive o terroristiche in quanto violente; che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
  - divieto ricostituzione del partito fascista (XII disp. trans. fin.)

# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

## LE ASSOCIAZIONI VIETATE

### Articolo 18.2 Cost.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

- Associazioni vietate **non per il fine** ma per modalità d'azione
- **Le associazioni segrete vietate**
  - non in sé perché tengono segreti finalità, soci o attività
  - ma inoltre interferiscono sull'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (l. 17/1982 dopo scandalo P2)
- **Procedura**: sentenza passata in giudicato, in base alla quale delibera Consiglio dei ministri e decreto Presidente del Consiglio

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **Le associazioni politiche di carattere militare** vietate non perché che fanno uso di armi ma perché perseguono scopi politici, anche indiretti, con un'organizzazione di tipo militare “mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia” (art. 1.4 d.lgs. 43/1948)
  - escluse associazioni **sportive** e istituti **culturali ed educativi** (boy scout) (art. 1.2)
  - in particolare alle associazioni collegate con **partiti** è vietato dotare i propri aderenti di uniforme e divise (art. 2.1: squadre fasciste; camice verdi Lega Nord; ronde (l. 94/2009)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

### LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

#### Articolo 15 Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge



## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

### Nozione di corrispondenza e di comunicazione

- Particolare manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
  - a) effettuata tramite** “corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione” (art. 15.1 Cost.), cioè per via “epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero (...) con ogni altra forma di comunicazione a distanza” (art. 616.4 c.p.):
    - e-mail, sms, servizi VOIP, mailing list, newsgroup, chat..
  - b) personale e intersoggettiva:** comunicazione tra soggetti determinati o determinabili
    - la convergenza digitale ed il superamento della tradizionale identificazione tra mezzo (telefono, pay-tv) e contenuto (comunicazione)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

**c) riservata** per *animus* del mittente

- no ad alta voce o per mezzo radio-tv; busta aperta; cartolina

**d) attuale**: comunicazione non storica, artistica o letteraria

- es.: le corrispondenze epistolari

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Oggetto: libertà e segretezza delle comunicazioni

- **Libertà** di scegliere mezzo, destinatario e contenuto della comunicazione (senza limite del buon costume)
- **Segretezza**: il contenuto della comunicazione non deve essere né rivelato dal mittente o dal destinatario (l. 69/2019 sul *revenge porn*), né conosciuto da soggetti da loro diversi
- **Libertà e segretezza** sono aspetti
  - complementari: la corrispondenza è libera perché segreta e segreta per poter essere libera
  - distinti: corrispondenza segreta anche quando non libera (fermo); libera anche quando non segreta (intercettazione)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La tutela contro le interferenze

- Tutela ampia verso le interferenze provenienti
  - non solo, come in passato, dalle autorità **pubbliche**
  - ma anche **private** grazie alle moderne tecnologie
    - divieto di conoscere comunicazioni altrui (artt. 616- 620 c.p. “delitti contro la inviolabilità dei segreti”)
    - coniuge, genitore detective privati, spionaggio industriale; gestori telefonici (registrazione servizio clienti).

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Le garanzie a tutela della libertà di comunicazione Articolo 15.2 Cost.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

- **Limitazioni** solo per
  - atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)
    - principalmente giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento
  - con le garanzie (e non nei casi) stabilite dalla legge (riserva di legge)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Mancata previsione dei poteri preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza in caso di necessità ed urgenza.** Solo
  - apertura immediata autorizzata dal p.m. di plichi contenenti fonti di prova altrimenti disperse (art. 353.2 c.p.p.)
  - fermo provvisorio di corrispondenza (anche da parte addetti servizio postale) (art. 353.3 c.p.p.)
- Motivazioni
  - timori di abusi, perché limitazioni anche non palesi
  - non giustificati da urgenza
  - lesivi di un soggetto terzo (destinatario o mittente)
    - la corrispondenza sequestrata va consegnata all'autorità giudiziaria (P.M.) senza aprirla (art. 254.2 c.p.p.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

### Le limitazioni da parte del giudice penale previste dalla legge

- Convalida **fermo** provvisorio della corrispondenza (art. 11 cod. pt.)
- **Sequestro** della corrispondenza spedita o diretta all'imputato (art. 254 c.p.p.) o dei dati del traffico telematico o telefonico (art. 254-bis c.p.p.)
- **Intercettazioni**

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Le intercettazioni

- **Diritti da bilanciare:** segretezza della comunicazione e riservatezza sui dati personali (art. 15 Cost.); diritto della stampa ad informare e dei cittadini a essere informati (art. 21 Cost.); obbligo di azione penale per perseguire reati (art. 112 Cost.)
- **Intercettazioni quando:**
  - a) un soggetto (terzo o uno degli interlocutori)
  - b) con mezzi tecnici idonei (strumentalità)
  - c) acquisisce conoscenza di comunicazioni segrete e riservate (segretezza)
  - d) ad insaputa degli interessati (clandestinità)
  - e) fisicamente assenti (telefoniche) o presenti in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico (ambientali)



## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **Disposte** dal G.I.P., su richiesta del P.M. (che ne seleziona la rilevanza) per massimo 15 gg. (prorogabili di fatto per tutta la durata delle indagini) nei soli casi previsti dalla legge (art. 266 ss. c.p.p.), cioè
  - solo per i reati più gravi (mafia, terrorismo, delitti contro la PA)
  - in presenza di gravi indizi di reato (tranne mafie o terrorismo)
  - se assolutamente indispensabili per proseguire l'indagine
- Diversa dall'intercettazione è **l'acquisizione dei dati esteriori alla comunicazione** (c.d. tabulati telefonici o «metadati»: art. 256 c.p.p.; C. cost. 81/1993; 281/1998)
  - per tutte le ipotesi di reato
  - sufficiente autorizzazione del p.m. e non del giudice

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

(l. 675/1996 poi sostituita dal D.lgs. 196/2003)

- Il diritto alla riservatezza come diritto a mantenere riservati, salvo volontà contraria, aspetti personali della propria vita privata (*right to be let alone*)
- **Ricavato** per via giurisprudenziale (Cass. civ. 5658/1998)
  - indirettamente da artt. 14 (libertà di domicilio) e 15 Cost. (libertà/segretezza corrispondenza)
  - direttamente: artt. 12 UDHR; 8 CEDU; 7-8 CDFUE; 615-*bis* c.p. (interferenze illecite nella vita privata); *ter, quater e quinquies* (reati informatici)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- Il **bilanciamento** tra riservatezza e altri diritti costituzionali di pari grado, specie il diritto d'informazione (cap. XXIII)
- **La tutela dei dati personali, specie quelli sensibili** (*Codice su raccolta, trattamento e protezione dei dati personali* (d.lgs. 196/2003 adeguato al Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR)
  - obblighi amministrativi a carico dei tenutari dei dati personali (acquisizione consenso interessato; autorizzazione Garante)
  - diritto accesso e autodeterminazione informatica alle banche dati: c.d. *habeas data* (art. 7 d.lgs. 196/2003; l. 241/1990)
  - Garante per la protezione dei dati personali

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LIBERTA' DI ESPRESSIONE

#### Articolo 21.1 Cost.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

- La libertà di manifestazione del pensiero come “pietra angolare” della democrazia pluralista (e non protetta)
  - tanto più se anticonformista (negazionismo) ed antisistema
- Libertà non solo di **manifestare** il pensiero ma soprattutto di **divulgarlo** (C. cost. 1/1956)
  - ad una pluralità indeterminata di destinatari
    - diversa da libertà di comunicazione (art. 15 Cost.)
  - tutte le modalità (orali e scritte) ed i tipi del proprio pensiero
  - con ogni mezzo di diffusione: cinema, teatro, radio, tv, internet

# Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

## Soggetto

- Tutti, inclusi stranieri, formazioni sociali, enti
- La particolare tutela della
  - a) libertà di **culto religioso** (art. 19 Cost.)
  - b) **insindacabilità** (parlamentari, consiglieri regionali, giudici costituzionali, membri Csm) in base al nesso funzionale tra espressioni ed esercizio delle funzioni
  - c) libertà di **insegnamento** (art. 33.1 Cost.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Oggetto: l'ampia tutela dell'art. 21 Cost.

- La libertà d'espressione in senso **positivo**
  - diritto di autore
    - illegittimità della pirateria informatica perché diffusione *invito domino* dell'opera dell'ingegno altrui (C. cost. 38/1973)
  - obiezione di coscienza
  - diritto a non subire discriminazioni o conseguenze illegittime (licenziamento per violazione obblighi aziendali)
- La libertà d'espressione in senso **negativo**: diritto al silenzio; diritto al segreto

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- Diritto non di disporre ma di **accedere e costituire mezzi di informazione** (art. 41 Cost.)
- **Diritto (attivo) di informare** (diritto di cronaca)
- **Diritto (passivo) di essere informati**
- **Diritto (riflessivo) d'informarsi**
  - **individuale**: diritto di accesso agli atti e documenti pubblici, solo però se il richiedente è legittimato (d.lgs. 97/2016 *Freedom of Information Act*)
  - **sociale**: pluralismo delle fonti e dell'assetto informativo (v. giurisprudenza costituzionale sul sistema televisivo)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La libertà d'espressione tramite Internet

- La «**forza democratizzante**» di Internet:
  - libertà d'espressione non più limitata sotto il profilo soggettivo (risorse economiche) e oggettivo (limitazione frequenze)
  - informazione non più top down ma orizzontale e circolare
  - realizzazione effettiva del free market places of ideas in cui alla fine prevalgono quelle vere e migliori



## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- I **pericoli per la democrazia:**

- nuovi limiti a causa del digital e cultural divide
- potere economico e culturale dei giganti del Web (scandalo Cambridge Analytica)
- diffusione di hate speech e fake news
- rischio di auto-isolamento nelle filter bubble in cui trovare conferma dei propri pre-giudizi (echo chamber)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- Il problema della **regolazione generale della Rete**:
  - privata, tramite *policy* aziendali, o pubblica?
  - nazionale, europea o internazionale?
- I **motori di ricerca e i gestori del sito** devono:
  - non ricercare gli illeciti ma segnalarli all'autorità giudiziaria
  - rimuoverli su richiesta dell'autorità giudiziaria, del titolare del diritto leso o quando loro illiceità è di ragionevole constatazione (specie cyberbullismo), pena corresponsabilità
- **Testate giornalistiche telematiche** assimilabili alla stampa cartacea con medesime garanzie costituzionali (divieto di autorizzazioni e censure), obblighi e responsabilità

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LE TUTELE PARTICOLARI DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE

#### La libertà artistica e scientifica

#### Articolo 33.1 Cost.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

- La libertà artistica e scientifica contro l'arte e la scienza di Stato cioè funzionale ai suoi interessi
- Non soggette al limite del **buon costume** perché «l'arte non è mai oscena ma l'osceno non è mai arte» sicché «o fai poesia, o vai in carcere» (Pasolini).
- La satira e i suoi limiti: libertà di critica o artistica? *Charlie Hebdo*)
- La pubblicità

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La libertà d'insegnamento

- La **libertà dell'insegnamento**
  - *cosa* insegnare; istituzione scuole private
- La **libertà nell'insegnamento** in scuole e università
  - statali non su *cosa* ma *come* insegnare limitata da
    - “norme generali sull'istruzione” (programmi oggetto d'insegnamento) che “la Repubblica detta” (art. 33.2 Cost.)
    - dovere d'imparzialità a tutela delle finalità educative

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- private dove può incontrare «limiti necessari a realizzarne le finalità» (C. cost. 195/1972, 6) riguardanti
- contenuto insegnamento (art. 38 Concordato su cui C. cost. 195/1972 caso Cordero e C. EDU 20.10.2009 caso Vallauri)
  - comportamento personale? (art. 3.3 d.lgs. 216/2003; docenti di religione e in istituti cattolici)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### IL LIMITE ESPPLICITO ALLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE: IL BUON COSTUME Articolo 21.6 Cost.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

- Il buon costume
  - non morale corrente o coscienza etica ma comune senso del pudore e della pubblica decenza
  - limite storico e non assoluto
    - anticoncezionali, nudo
  - tranne arte e scienza (art. 33 Cost.)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- Divieto di pubblicare (specie nella stampa destinata a fanciulli e infanzia) di immagini impressionanti o raccapriccianti tali da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di delitti e di suicidi (artt. 14 e 15 l. 47/1948; art. 114 TULPS)
  - identificato con il “comune sentimento della morale” per rispettare la persona umana (C. cost. 293/2000)
- Strumenti di controllo
  - **misure preventive** (un tempo nulla osta censura film, divieto minori)
  - **misure successive** (sequestro stampati, film)
  - **sanzioni penali** (reati)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La disciplina degli spettacoli

- **Prima preventivo nulla-osta ministeriale** (autorizzazioni e censure vietati solo per la stampa: art. 21.2 Cost.) per prevenire e reprimere le violazioni del buon costume (art. 21.6 Cost.)
  - contestato perché lesivo della libertà artistica (art. 33.1 Cost.)
- **Oggi abrogato** per cui controllo produttori e distributori sotto la propria responsabilità (l. 3.11.2016)
- **Controllo successivo** dell'autorità giudiziaria



## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### I LIMITI IMPLICITI ALLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE La tutela di diritti fondamentali individuali

- Diritto alla **riservatezza**
  - cedevole però rispetto al diritto d'informazione su fatti di pubblico interesse quale condizione imprescindibile della sovranità popolare ex art. 1 Cost. (Cass., civ. 16236/2010)
- La **tutela del diritto all'onore e della reputazione** come espressione della dignità della persona
  - divieto di pubblicazione immagini persone ammanettate

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

➤ reati d'**ingiuria** (depenalizzato) e **diffamazione** specie su internet...

...anche se il fatto addebitato è vero o notorio (c.d. diritto al segreto del disonore) tranne...

1) exceptio veritatis (art.596.3 c.p.) ammessa se il fatto

- a) riguardi un pubblico ufficiale che esercita le sue funzioni, altrimenti reato di **oltraggio** (artt. 341-bis e 393-bis c.p.)
- b) è o può essere oggetto di un procedimento penale
- c) l'offeso quereli l'offensore dandogli facoltà di prova

2) esercizio diritto di critica (art. 51 c.p.)

3) prerogativa della insindacabilità (v. *supra*)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### La tutela di altri interessi costituzionali pubblici

- **Il buon andamento dell'economia nazionale**

- reato di agiotaggio (art. 501 c.p.)
- diritto al **segreto** professionale, aziendale, industriale

- **L'interesse al regolare funzionamento e alla realizzazione della giustizia**

- segreto investigativo e/o istruttorio su atti del procedimento penale cui sono tenuti anche i giornalisti, a meno che d'interesse generale

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **La tutela dell'onore e del prestigio delle istituzioni:** reati oggi
  - incostituzionali (esposizione bandiere estere)
  - abrogati (ad es. propaganda antinazionale)
  - depenalizzati (vilipendio alle istituzioni, alla bandiera o ai simboli della Repubblica)
    - **reati di opinione** da perseguire non se mera critica all'ordine pubblico ideale ma solo se c'è "concreta idoneità offensiva" a commettere reati (C. cost. 531/2000) in modo da colpire non le idee ma il metodo violento

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

### • L'interesse alla sicurezza dello Stato

- l'obbligo di **segreto** (giudiziario, militare, di Stato, professionale, d'ufficio) cui sono tenuti taluni soggetti (Capo dello Stato, funzionari pubblici, militari, magistrati, appartenenti ai servizi segreti)
  - ma non per quanti segnalino illeciti “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione” (*whistleblowing*)
- reato di **apologia** e **propaganda sovversiva** (art. 272 c.p.) dichiarato incostituzionale (C. cost. 87/1966)
- reato di propaganda per la ricostituzione del **partito fascista** e pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche, o di idee e metodi razzisti (art. 4 l. 645/1952 modificato da l. 205/1993)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

- **La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico**
  - reato d'**istigazione a delinquere** e **apologia di reato**
  - divieto di propagandare idee fondate su superiorità razziale o etnica, o istiga a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
    - aggravante di negazionismo
- **La tutela del sentimento religioso**
- **La tutela dei minori**
  - divieto diffusione identità minori soggetti a procedimento penale; disciplina televisiva

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LA LIBERTA' DI STAMPA

- Divieto di **autorizzazioni** [alla pubblicazione] o **censure** [sul contenuto] **preventive** sugli stampati (art. 21.2 Cost.)
  - piuttosto obbligo di registrazione presso tribunale civile per evitare stampa anonima e affermare responsabilità del direttore per omesso controllo (C. cost. 3/1956)
- Piuttosto **sequestro successivo** [nei luoghi di diffusione] **per atto motivato dell'autorità giudiziaria** (art. 21.3 Cost.) in due casi previsti dalla **legge sulla stampa** (riserva di legge)
  - 1) delitti espressamente previsti (pubblicazioni contrarie al buon costume, apologia fascismo, plagio, violazione segreto istruttorio)
  - 2) omessa indicazione del direttore responsabile, dell'editore e dello stampatore

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

### Il sequestro della stampa in casi di assoluta urgenza

#### Articolo 21.4 Cost.

[Nei due casi suddetti] Quando vi sia **assoluta urgenza** e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, **il sequestro** della stampa periodica può essere eseguito da **ufficiali della polizia giudiziaria**, che devono immediatamente, e non mai oltre **ventiquattro ore**, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto”



## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- Le **imprese editrici** ricevono dallo Stato misure di sostegno diretto (credito agevolato) o indiretto (agevolazioni fiscali, credito agevolato), benché non costituzionalmente obbligate
- Devono rendere noti i **mezzi di finanziamento** (art. 21.5 Cost.)
  - obblighi di trasparenza soggetti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- **Normativa antitrust** su stampa e concessionarie di pubblicità per evitare posizioni editoriali dominanti a tutela della libera concorrenza e, quindi, della pluralismo informativo
  - sanzioni: nullità atti; sospensione o perdita sostegno statale

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### LA PARTICOLARE DISCIPLINA SUI GIORNALISTI

- L'Albo dell'Ordine professionale dei giornalisti (l. 69/1963): i dubbi costituzionali su
  - **limitazione accesso** lesiva libertà d'espressione ex art. 21 Cost.?
    - esercizio attività giornalistica nei primi due anni senza iscrizione all'albo (art. 35; C. cost. 11/1968)
  - **strumento di controllo** sull'attività giornalistica?
    - procedimento disciplinare
    - strumento di tutela dell'autonomia e della professionalità del giornalista

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Diritti del giornalista

- **Diritto di informazione e di critica** limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui
  - diritto di raccogliere e diffondere dati personali, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico (l. 675/1996)
- Diritto alla **clausola di coscienza** se muta la linea editoriale
- Diritto al **segreto professionale** sulla fonte della notizia salvo obbligo di testimoniare se unica fonte di prova del reato e non sia altrimenti accertabile la sua veridicità

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### Doveri del giornalista

- Il giornalista, nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica deve riportare notizie
  - vere (dal punto di vista soggettivo)
  - pertinenti, cioè d'interesse pubblico
  - con continenza, tramite un'esposizione corretta
- Deve **rettificare** le notizie inesatte e riparare agli eventuali errori
- **Codice di deontologia**, applicato anche ai pubblicitari (1998)
  - tutela dei minori

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

### IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

- **1960:** legittimità monopolio statale tramite concessionaria pubblica (RAI) (C. cost. 59) perché:
  - a) le frequenze nell'etere sono un bene limitato in natura
  - b) preminente interesse generale (artt. 43 su 21 e 41 Cost.)
- **1974:**
  - a) incostituzionalità monopolio statale ripetitori di emittenti estere (C. cost. 225) e trasmissioni via cavo (C. cost. 226)
  - b) pluralismo interno alla Rai quale condizioni legittimità monopolio statale (C. cost. 225)
    - riforma Rai soggetta non più al Governo ma al Parlamento (l. 103/1975)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **1976**: apertura emittenti estere e quelle locali via cavo ed etere previa apposita autorizzazione (C. cost. 202)
- **1980**: creazione *de facto* («farwest») di network nazionali tramite interconnessione (cassette vhs, ponti radio) emittenti locali (Rete 4, Canale 5, Italia 1)
- **1984**: d.l. governo Craxi “salva-Berlusconi” (807/1984) che legalizza le trasmissioni private in ambito nazionale per evitare provvedimenti pretorili di chiusura
  - accettato *ob torto collo* come soluzione transitoria (C. cost. 826/1988)

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **1990**: l. 223 (c.d. Mammi) prima legge di settore che fotografa duopolio televisivo RAI-FININVEST
  - a) tetto antitrust: 25% delle concessioni nazionali previste nel piano nazionale delle frequenze (12) e non superiori a 3
  - b) divieto concentrazione imprese tv ed editoriali (Il Giornale)
    - Garante per la radiodiffusione e l'editoria
- **1994**: C. cost. 420 su
  - a) pluralismo interno al servizio pubblico
  - b) pluralismo esterno con più emittenti private: incostituzionalità del limite antitrust del 25% delle reti nazionali
    - disciplina transitoria in attesa della riforma

## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **1997**: l. 249 (c.d. Maccanico) **seconda legge di settore**
  - a) istituzione AGCOM al posto Garante per l'editoria
  - b) limite antitrust 20% delle 11 reti analogiche terrestri nazionali, pena trasmissione via cavo o satellite entro il termine fissato dall'AGCOM in base alla diffusione del digitale terrestre
    - Protocollo di Amsterdam sulla legittimità del servizio pubblico radiotelevisivo in deroga alla libera concorrenza (canone)
- **2000**: l. 28 sulla *par condicio*
- **2002**:
  - a) (unico) messaggio Capo dello Stato su pluralismo informativo
  - b) C. cost. 466 sull'incostituzionalità assenza termine improrogabile, comunque non dopo 31.12.2003, fissato dall'Agcom, entro cui Rete4 via satellite e Rai3 senza pubblicità



## Libertà di riunione, associazione, comunicazione ed espressione

19  
20  
21  
22

- **2004**: l. 112 (c.d. Gasparri) e successivo d.lgs. 177/2005 *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*:
  - abolizione termine 31.12.2003 e autorizzazione generale fino alla conversione delle trasmissioni da analogiche in digitali
  - limite antitrust del **20% programmi radio-tv** irradiati su reti digitali dopo attuazione del piano frequenze
    - conferma *de facto* dello *status quo*
  - istituzione **Sistema Integrato delle Comunicazioni** (SIC) in base alla convergenza digitale
    - limite antitrust del 20% dei proventi sul SIC totale controllato da Agcom
  - proroga al 31.12.2015 del divieto concentrazioni tv – stampa